



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 19/05/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2010, n. 1079

Approvazione in via provvisoria del Piano Regolatore per l'installazione di Impianti Eolici (P.R.I.E.) del Comune di Cerignola.

L'Assessore regionale all'Ecologia, Onofrio Introna, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

premesso che

- con nota prot. n. 19017 del 15.07.2008, acquisita dal Settore Ecologia (attualmente denominato Servizio Ecologia) dell'Assessorato regionale all'Ecologia al prot. n. 11694 del 22.08.2008, il Comune di Cerignola convocava una conferenza sul tema della realizzazione degli impianti eolici nel territorio di Cerignola;
- come previsto dall'art. 5 del Regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16, il Comune di Cerignola, con Delibera di Giunta Comunale n. 274 del 30.07.2008, prendeva atto del Piano Regolatore per l'installazione di Impianti Eolici (P.R.I.E.) nel territorio comunale;
- con nota prot. n. 13274 del 24.09.2008, il Settore Ecologia comunicava al comune di Cerignola l'obbligo allo svolgimento della procedura di VAS per il P.R.I.E. in quanto piano nel settore energetico; nella stessa nota precisava che tale obbligo decorre per i piani e i programmi avviati successivamente al 31 luglio 2007, data dell'entrata in vigore della Parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal D. Lgs. Del 16 gennaio 2008, n.4;
- il P.R.I.E. e i relativi elaborati venivano depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi, presso la segreteria comunale per permetterne al pubblico la libera visione;
- durante il periodo del deposito, del quale veniva dato avviso sull'Albo Pretorio del Comune e su due quotidiani a diffusione provinciale ("La Gazzetta del Mezzogiorno" e "Il Corriere del Mezzogiorno - Ed. Puglia"), non pervenivano osservazioni, come da attestazione del Segretario Generale;
- con nota prot. n. 31040 del 19.11.2008, acquisita al prot. Uff. n. 17339 del 10.12.2008, il Responsabile del Procedimento convocava, ai sensi della L. 241/1990, per il giorno 22.12.2008, la Conferenza di Servizi di cui all'art.5, co. 4, del R.R. n. 16/06, invitando gli enti territorialmente competenti;
- con nota prot. n. 17877 del 22.12.2008 il Servizio Ecologia, in occasione della Conferenza di servizi, inviava alcune considerazioni e precisazioni in merito al P.R.I.E. in oggetto;
- mezzo telegramma del 19.12.2008, acquisito al prot. Uff. n. 663 del 20.01.2009, il Responsabile del Procedimento comunicava l'annullamento della Conferenza di Servizi prevista per il giorno 22.12.2008;
- con nota prot. n. 4163 del 11.02.2009, acquisita al prot. Uff. n. 2637 del 26.02.2009, il Comune di Cerignola forniva precisazioni in merito alla non obbligatorietà della Valutazione Ambientale Strategica per il P.R.I.E.; con la stessa nota si allegavano le delibere della Giunta Comunale di indirizzo per la redazione del P.R.I.E. (n. 48 del 08.02.2007), di conferimento dell'incarico per la redazione (n. 184 del

14.06.2007) e di presa d'atto del P.R.I.E. (n. 274 del 30.07.2008);

- con nota prot. n. 3181 del 10.03.2009, il Servizio Ecologia, alla luce dei chiarimenti forniti, escludeva il P.R.I.E. di Cerignola dall'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- con atto di diffida e messa in mora notificato il 18.03.2009, ed acquisito al prot. Uff. n. 4280 del 02.04.2009, l'Avv. Chiara Caggiano, in nome e per conto della Aiolos Cerignola Srl e della Naonis Wind Srl, diffidava il Sindaco del Comune di Cerignola, il Dirigente del Settore Area Tecnica del Comune di Cerignola e l'Assessore all'Ambiente della Regione Puglia, ognuno per le proprie competenze, a portare a termine l'iter di approvazione del P.R.I.E., nei termini di cui al R.R. 16/06, chiedendo chiarimenti in ordine alla necessità di sottoporre il piano alla Valutazione Ambientale Strategica;
- con nota prot. n. 7669 del 13.03.2009, acquisita al prot. Uff. n. 3939 del 26.03.2009, il Comune di Cerignola riconvocava la Conferenza di Servizi per il giorno 06.04.2009; con la stessa nota si allegavano gli atti progettuali del P.R.I.E.;
- con nota prot. n. 4331 del 02.04.2009, l'Assessorato all'Ecologia riscontrava l'atto di diffida dell'Avv. Caggiano, precisando l'esclusione del piano dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- con nota prot. n. 15009 del 25.05.2009, acquisita al prot. Uff. n. 6303 del 01.06.2009, il Comune di Cerignola trasmetteva al Servizio Ecologia tutti gli elaborati del P.R.I.E. con gli aggiornamenti richiesti con nota prot. n. 17877 del 22.12.2008, richiedendo il parere per definire la procedura di approvazione;
- con nota prot. n. 15280 del 26.05.2009, acquisita al prot. Uff. n. 7499 del 23.06.2009, il Comune di Cerignola trasmetteva al Servizio Ecologia e agli enti ENAV, ENAC, CIGA e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, il CD-ROM contenente gli elaborati del P.R.I.E., precisando all'ENAV che le informazioni richieste relativamente alle caratteristiche progettuali degli impianti eolici verranno fornite dalle ditte che richiederanno l'autorizzazione unica;
- con ulteriore atto di diffida acquisito al prot. Uff. n. 7218 del 19.06.2009, l'Avv. Caggiano invitava gli uffici competenti a completare le procedure di approvazione del P.R.I.E.;
- con nota prot. n. 7055 del 17.06.2009, il Servizio Ecologia, riscontrando la nota prot. n. 15009 del 25.05.2009, precisava che la valutazione del P.R.I.E. per la sua approvazione definitiva sarebbe stata effettuata solo dopo l'adozione del P.R.I.E. in Consiglio Comunale ai sensi del R.R. 16/2006;
- con nota prot. n. 19338 del 06.07.2009, il Comune di Cerignola convocava, per il giorno 22.07.2009, l'ultima seduta della Conferenza di Servizi di cui all'art.5, co. 4, del R.R. n. 16/06;
- nella Conferenza di Servizi esprimevano pareri e/o indicazioni i seguenti enti: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Servizio Foreste - Ufficio Pianificazione Forestale - della Regione Puglia, Comando III Regione Aerea dell'Aeronautica Militare - Reparto Territorio e Patrimonio, Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, 15° Reparto Infrastrutture dell'Ufficio Demanio e Servitù Militari, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia di Taranto, ENAV SpA, Comando Militare Esercito "Puglia", Autorità di Bacino della Puglia, Servizio Urbanistica della Regione Puglia;
- con nota prot. n. 8517 del 13.07.2009, il Servizio Ecologia riscontrava il secondo atto di diffida dell'Avv. Caggiano, allegando la nota prot. n. 7055 del 17.06.2009 con la quale il Servizio Ecologia invitava il Comune di Cerignola ad adottare il P.R.I.E. e a trasmetterne gli atti per l'approvazione;
- con istanza di accesso agli atti prot. n. 20430 del 15.07.2009, acquisita al prot. Uff. n. 9674 del 11.08.2009, il Comune di Cerignola chiedeva di conoscere gli atti relativi alle richieste di autorizzazione all'installazione di impianti eolici presentate e al numero di aerogeneratori installabili nel comune di Cerignola prima e dopo l'entrata in vigore del R.R. 16/06, al fine della individuazione delle aree non idonee del P.R.I.E.;
- con nota prot. n. 11360 del 06.10.2009, il Servizio Ecologia riscontrava detta istanza, facendo presente la disponibilità per l'effettuazione del predetto accesso, nonché indicando le procedure per il calcolo degli aerogeneratori installabili nel Comune di Cerignola;
- il Comune di Cerignola, con delibera del Sub-Commissario Prefettizio n. 114 del 22.10.2009 adottava il P.R.I.E., così come modificato a seguito della Conferenza di Servizi; le modifiche effettuate sono state riportate puntualmente nella nota della società Nomisma Energia del 28.03.2009 e richiamata nella

suddetta delibera di adozione;

• con nota prot. n. 32754 del 19.11.2009, acquisita al prot. Uff. n. 13858 del 17.12.2009, il Comune di Cerignola trasmetteva il P.R.I.E. all'Autorità competente alla sua approvazione (Assessorato regionale all'Ecologia); il P.R.I.E. così trasmesso risultava costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica "P.R.I.E. - Piano Regolatore per l'installazione degli Impianti Eolici"
- Norme Tecniche di gestione
- Schema di convenzione
- Tav. 1 -Inquadramento territoriale
- Tav. 2.1 - Ortofotocarta
- Tav. 2.2 - Ortofotocarta
- Tav. 3.1 - Aerofotogrammetria
- Tav. 3.2 - Aerofotogrammetria
- Tav. 4.1 -Organizzazione insediativa e infrastrutturale
- Tav. 4.2 -Organizzazione insediativa e infrastrutturale
- Tav. 5.1 -Uso del suolo "Corine Land Cover"
- Tav. 5.2 -Uso del suolo "Corine Land Cover"
- Tav. 6.1 -Aree protette "S.I.C.-Z.P.S.-I.B.A."
- Tav. 6.2 -Aree protette "S.I.C.-Z.P.S.-I.B.A."
- Tav. 7.1 -Aree protette "Parchi naturali, Boschi e Macchie, Vincoli Faunistici"
- Tav. 7.2 -Aree protette "Parchi naturali, Boschi e Macchie, Vincoli Faunistici"
- Tav. 8.1 - Idrogeomorfologia
- Tav. 8.2 - Idrogeomorfologia
- Tav. 9.1 -Vincoli e segnalazioni Architettonico - Archeologiche
- Tav. 9.2 -Vincoli e segnalazioni Architettonico - Archeologiche
- Tav. 10.1 -Ambiti Territoriali Estesi -P.U.T.T./p
- Tav. 10.2 -Ambiti Territoriali Estesi -P.U.T.T./p
- Tav. 11.1 -Inviluppo aree non idonee
- Tav. 11.2 -Inviluppo aree non idonee
- Tav. 11.3 -Inviluppo aree non idonee compreso art. 25 NTA
- Tav. 11.4 -Inviluppo aree non idonee compreso art. 25 NTA
- Tav. 11.5 -Inviluppo aree non idonee compreso art. 30 NTA
- Tav. 11.6 -Inviluppo aree non idonee compreso art. 30 NTA
- Tav. 12.1 -Compatibilità dei parchi eolici con il P.R.I.E.
- Tav. 12.2 -Compatibilità dei parchi eolici con il P.R.I.E.
- Tav. 13.1 -Aree idonee da Del. 35/04
- Tav. 13.2 -Aree idonee da da Del. 35/04
- Tav. 14.1 -Analisi della producibilità
- Tav. 14.2 -Analisi della producibilità
- Tav. 15.1 -Geomorfologia da PUTT/p
- Tav. 15.2 -Geomorfologia da PUTT/p
- Tav. 16.1 -Curve di livello
- Tav. 16.2 -Curve di livello

con la stessa nota si producevano anche le osservazioni, le revisioni e indicazioni circa le tavole riviste alla luce delle stesse;

• con nota prot. n. 14273 del 30.12.2009, il Servizio Ecologia richiedeva al Comune di Cerignola la seguente documentazione integrativa:

- copie di tutte le note e/o pareri rilasciati dagli enti territorialmente competenti;
- copia cartacea dello strumento urbanistico vigente e scansione georeferenziata dello stesso, in modo

da poter identificare tutte le zonizzazioni e quelle da cui è stato applicato il buffer di 1000m previsto dal RR 16/2006;

- elaborati su supporto informatico in formato utilizzabile in ambiente GIS secondo uno dei più comuni formati digitali (shp o dwg o formati comunque con questi compatibili) georeferenziati nel sistema cartografico italiano Gauss-Boaga fuso EST, ai sensi dell'art.7 del RR 16/2006.

• con nota n. 1640 del 20.01.2010, acquisita al prot. Uff. n. 1040 del 28.01.2010, il Comune di Cerignola trasmetteva la documentazione integrativa richiesta;

• con nota prot. n. 1246 del 02.02.2010, il Servizio Ecologia richiedeva nuovamente al Comune di Cerignola lo strumento urbanistico vigente correttamente georeferenziato e, al fine di accelerare l'attività istruttoria, il file in formato .dwg o .shp contenente esclusivamente i poligoni di inviluppo delle aree non idonee;

• con nota prot. n. 1247 del 02.02.2010, il Servizio Ecologia richiedeva all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione il parere di competenza sul P.R.I.E.;

• con nota prot. n. 1249 del 02.02.2010 il Servizio Ecologia richiedeva all'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio il parere di competenza sul P.R.I.E.;

• con nota prot. n. 2859 del 25.02.2010, l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità trasmetteva al Servizio Ecologia il parere di Valutazione di Incidenza, con il quale conclusivamente si esprimeva "...parere favorevole, ai fini della sola valutazione di incidenza, con le seguenti prescrizioni:

- Sono da ritenersi ineleggibili tutte le aree riportate in fig. 1 e 2 allegate al presente parere evidenziate con retinatura tratteggiata;

- Obbligo per gli impianti da realizzare di dotarsi di un piano di monitoraggio da sottoporre a verifica del Comune;

- Obbligo per gli impianti da realizzare di dotarsi di un piano di dismissione e ripristino ambientale;

- Divieto di effettuare le opere di cantierizzazione dei progetti durante i periodi migratori (autunnale e primaverile) e durante il periodo riproduttivo (15 marzo -15 luglio)."

e del quale si riporta di seguito l'allegato cartografico:

• con nota n. 4146 del 10.02.2010, acquisita al prot. Uff. n. 3456 del 05.03.2010, il Comune di Cerignola trasmetteva la documentazione integrativa a completamento di quella precedentemente trasmessa;

• con nota n. 5158 del 12.03.2010, acquisita al prot. Uff. n. 3913 del 15.03.2010, l'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio trasmetteva il parere di competenza di cui si riportano di seguito i tratti salienti: "una parte delle aree "Eleggibili" ricade in un ATE di tipo "E" di valore normale e parte in un ATE di tipo "D" di valore relativo e non soggette a particolari norme di tutela paesaggistica. In particolare si rileva che le aree dichiarate "eleggibili" riscontrabili nelle tav. 11.1 e 11.2 adottate con la Deliberazione n.114/09 ricadono in aree contraddistinte da ATD, caratterizzati dalla presenza di Componenti storico-culturali quali i tratturi Cerignola-Melfi e Cerignola-Ponte di Bovino e di Componenti geo-morfologico-geologiche come la lama Fiume Ofanto; dette emergenze e loro aree annesse sono soggette, rispettivamente, ai regimi di tutela di cui all'art. 3.15.3 e 3.08.3 delle NTA del PUTT/p; di conseguenza dette aree sono da escludersi da una utilizzazione per impianti eolici. Ancora si ritiene necessario escludere altre aree che, sia pur dichiarate eleggibili, risultano intercluse tra le aree ineleggibili e quindi producono una serie di aree relitte e ove interessate dalla presenza di installazione di aerogeneratori, produrrebbero impatti significativi nelle zone contigue oggetto di tutela; sull'apposita planimetria sono riportate in nero le suddette aree da stralciare." "Appare evidente che vanno incluse nelle aree ineleggibili anche quelle che risulterebbero altresì relitte a seguito dell'individuazione delle aree buffer dei tratturi e della lama sopra indicati."

e del quale si riporta di seguito l'allegato cartografico:

Considerato

• che l'Assessorato all'Ecologia, Servizio Ecologia, Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche

Energetiche/VAS della Regione Puglia,

- preso atto degli esiti delle Conferenze di Servizi tenutesi il 22.12.2008, il 06.04.2009 e il 22.07.2009, nonché dell'avvenuta adozione del P.R.I.E. da parte del Sub-Commissario prefettizio, a mezzo della deliberazione n. 114 del 22.10.2009,

- tenuto conto delle integrazioni trasmesse dal Comune di Cerignola con note prot. n. 1640 del 20.01.2010 e prot. n. 4146 del 10.02.2010, acquisite rispettivamente al prot. n. 1040 del 28.01.2010 e prot. n. 3456 del 05.03.2010,

ha proceduto alla valutazione della conformità del P.R.I.E., così come adottato e integrato, alle prescrizioni del R.R. n. 16/06 e, in particolare, dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 6;

• che oggetto di valutazione sono stati gli atti e la documentazione, così come trasmessi dal Comune di Cerignola;

• che da tale valutazione è emerso:

- la conformità del P.R.I.E. all'art. 6, comma 3, del RR n. 16/06, ad eccezione:

- della lettera d) del medesimo comma, in quanto non è stato applicato il buffer di 1000m dall'area D2, che, sebbene compresa nella zona PAP2, è caratterizzata da potenziale presenza di abitazioni ("Artigianato e commercio con residenza annessa");

- che il P.R.I.E. ha individuato come non idonee all'installazione di impianti eolici, in aggiunta a quelle di cui all'art. 6, comma 3, del RR n. 16/06, ulteriori aree così come specificato nella documentazione agli atti; tra queste si segnala che le perimetrazioni delle aree PAI sono state aggiornate a febbraio 2010 e rese disponibili sul sito web istituzionale dell'Autorità di Bacino, pertanto dovranno essere verificate tutte le eventuali modifiche;

- che l'individuazione di tali aree è stata effettuata sulla base delle ricognizioni dei vari sistemi territoriali e, pertanto, in osservanza dei criteri di cui all'art. 6 del RR n. 16/06;

- che sono state rilevate alcune imprecisioni ed incoerenze nella Relazione Tecnica, nelle Norme Tecniche di Gestione e nelle rappresentazioni grafiche da correggere e risolvere, in particolare relativamente ai seguenti aspetti.

- Confine comunale

• In un tratto lungo il fiume Ofanto, nella tavola 11.2, non è rispettato il buffer previsto di 500m.

- Aree con pendenza superiore al 20%

• Si dichiara nella RT che "si è riscontrato che tutte le aree con acclività superiore al 20% rientrano in altri vincoli di non idoneità; per sottrazione, tutte le aree che risultano idonee hanno pendenza inferiori al 20%", prescrivendo però che la verifica della pendenza venga presentata da parte del proponente solo "ove una linea di schieramento delle torri coincida con una eventuale linea di crinale". Pertanto la RT dovrà essere integrata con l'indicazione che tale verifica dovrà essere prodotta su tutte le aree di versante e non solo sui crinali.

- Aree edificabili urbane e risorse insediative

• Il buffer di 1000m dal centro abitato, nella tavole 4.1 e 4.2, non è rappresentato in legenda.

• Le zone omogenee A4 (complessi di edifici rurali) rappresentate nelle tavole 4.1 e 4.2 non coincidono con quelle elencate a pag. 104 della RT. Nelle tavole 11.1 e 11.2 vengono indicate in legenda sia tra i vincoli dell'organizzazione insediativa e infrastrutturale come aree non idonee con buffer di 300 m, sia tra i vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche come aree non idonee senza alcun buffer. Nella RT non si trova riscontro del tipo di vincolo considerato, mentre nelle NTG si dichiara che sono aree non idonee con una fascia di attenzione non inferiore ai 100m.

- SIC-ZPS-IBA

• La RT e le tavole fanno riferimento al Regolamento Regionale n.22 del 3 settembre 2007, mentre quello ad oggi vigente è il n.28 del 22 dicembre 2008.

- L'IBA "Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata" è denominata in alcune parti della RT "Paludi presso il Golfo di Manfredonia". Nelle tavole 11.1 e 11.2, in legenda, è indicato un buffer di 300m invece che di 200m.

- Aree protette e naturalistiche

- L'area San Trifone è una zona a gestione sociale e non ad amministrazione sociale.
- La Riserva Naturale Statale "Le Saline" non è stata rappresentata. Per le RSN non è stato inserito in legenda il buffer di 200m (Tav. 7.1 e 7.2).
- Per i boschi e biotopi è proposto un buffer di 200m ma non è indicato fra i vincoli nelle tavole 11.1 e 11.2. Il biotopo "Lago di Capacciotti" e il relativo buffer di 200m non sono stati rappresentati.
- Il buffer di 200m dalle zone umide "Vasche di San Floriano" e "Lago di Capacciotti" non è inserito in legenda.

- Ambiti Territoriali Estesi:

- Nelle tavole 10.1 e 10.2 non sono riportati gli ambiti B corrispondenti ad alcuni tratturi, alla zona umida Posta Rossa, all'intero Lago Capacciotti, e alcuni ambiti B e un ambito A presenti nelle zone al confine nord con Trinitapoli.

- Componenti della stratificazione storica.

- Per i tratturi è proposto un buffer di 200m ma nelle tavole 11.1 e 11.2 non è riportato nell'elenco dei vincoli. Inoltre tale buffer non è stato applicato a tutti i tratturi segnalati dal PUTT/p, come anche riportato nel parere dell'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio.
- Nelle tavole 9.1 e 9.2 vengono rappresentate le aree e siti archeologici sottoposti a tutela integrale secondo l'art. 34 delle NTA del PRG, con una fascia di rispetto di 100m ma non si trova riscontro di tale vincolo nella RT e nelle NTG. Inoltre nella tavola 11.1 non tutta l'area corrispondente al sito archeologico individuato nella tavola 9.1 è stata compresa nelle aree non idonee.
- Nelle tavole 9.1 e 9.2 vengono rappresentate le aree di interesse archeologico, secondo l'art. 25 delle NTA del PRG, considerate dal P.R.I.E. ad idoneità condizionata, ma nella tavola 11.4 quelle relative all'aggiornamento 2004 non sono state incluse.

- Idrografia

- Per fiumi, torrenti, laghi e marane viene proposto un buffer di 200m, secondo l'art. 30 delle NTA del PRG, mentre nelle tavole 8.1 e 8.2 si fa riferimento invece all'art.26. Ad un ramo della "Lama fiume Ofanto", segnalata nell'elenco acque del PUTT/p, non è stato applicato il buffer, come anche riportato nel parere dell'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio.
- Nelle tavole 11.1 e 11.2 si fa anche riferimento ad una fascia di rispetto di 10m dalle componenti dell'assetto idrogeologico (fiumi, laghi, marane) secondo l'art.36 delle NTA del PRG, che non trova riscontro nelle NTG.
- Nelle tavole 8.1, 8.2, 11.1 e 11.2 si fa riferimento ad aree di tutela geoidraulica ai sensi dell'art.32 delle NTA del PRG e ad aree instabili o di probabile instabilità ai sensi dell'art.38 delle NTA del PRG, ma non si trova riscontro nelle NTG.

- Infrastrutture lineari

- Per le strade comunali e altre strade, nella RT e nelle NTG, si dispone una fascia di attenzione pari a 100m, mentre nelle Tavole 4.1 e 4.2 è indicata una fascia di rispetto di 40m da NTA del PRG. Inoltre tale fascia è rappresentata solo per alcune fra le strade individuate.
- Per la rete Enel, nella RT e nelle NTG, non è proposto alcun buffer o fascia di attenzione mentre nelle tavole 4.1 e 4.2 è indicata in legenda una fascia di rispetto di 40m da NTA del PRG, anche se non è rappresentata.

- Aree a rischio e pericolosità
- Sono considerate non idonee, nelle tavole 11.1 e 11.2, tutte le aree R1, R2, R3, le aree PG3 e le aree AP, mentre nella RT e nelle NTG non si trova riscontro di tali vincoli.
- La RT non è stata integrata con le indicazioni espresse dall'Autorità di Bacino in conferenza di servizi e relative al richiamo ai vincoli previsti dagli artt. 6 ("Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali") e 10 ("Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale") delle NTA del PAI.

In generale si rileva una scarsa chiarezza negli elaborati tecnici relativamente all'individuazione dei vincoli, dei relativi buffer e/o fasce di rispetto, che dovrà essere risolta mediante l'elaborazione di un elenco completo di tali aree da inserire nella Relazione Tecnica, comprendente le aree idonee (sia quelle da art. 6, comma 3 del RR 16/2006 che quelle derivanti dalle ricognizioni territoriali, da PRG, ecc...) e quelle ad idoneità condizionata, rimandando alle Norme Tecniche di Gestione eventuali precisazioni/esplicitazioni. Inoltre tutte le tavole dovranno essere perfettamente coerenti con le analisi territoriali svolte e con l'elenco suddetto.

- che la procedura espletata è conforme alle indicazioni dell'art.5 del R.R. 16/06;

- che la documentazione del P.R.I.E. è stata presentata conformemente a quanto disposto dall'art.7 del R.R. 16/06; si ravvisa tuttavia la scarsa adattabilità della cartografia in formato digitale, in particolare delle tavole delle aree non idonee, ad essere utilizzata in ambienti GIS diversi dal formato originale di elaborazione (.dwg);

- che la procedura per l'approvazione del P.R.I.E. è stata avviata da parte del Comune di Cerignola antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., pertanto esclusa dagli obblighi della stessa rivenienti, e ha comunque soddisfatto i principi di trasparenza e partecipazione previsti dalla norma nazionale, nonché reso possibile la valutazione della componente ambientale operata nell'ambito dell'iter di approvazione dello stesso;

• che, sulla base dell'istruttoria espletata, è possibile procedere all'approvazione in via provvisoria del P.R.I.E. del Comune di Cerignola, con le seguenti prescrizioni:

1. Adeguamento degli elaborati tecnici costituenti il P.R.I.E., così come adottati con delibera del Sub-Commissario Prefettizio n. 114 del 22.10.2009, alla luce dei rilievi emersi nella valutazione e sopra indicati, nonché dei pareri resi, e sopra citati, dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità e dell'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio;

L'ASSESSORE REGIONALE ALL'ECOLOGIA PROPONE

alla Giunta Regionale di approvare in via provvisoria, ai sensi dell'art.5, comma 6, del R.R. 16/06, il P.R.I.E. del Comune di Cerignola adottato dal Sub-Commissario Prefettizio con la delibera n. 114 del 22.10.2009 con le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente e sopra indicate.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.5, comma 6, del R.R. 16/06 e dell'art.4, lettera d), della Legge Regionale n.7/2004 (Statuto della Regione Puglia).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ecologia, ONOFRIO INTRONA; Viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento,

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare in via provvisoria, per tutte le motivazioni e con le prescrizioni espresse in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportate, il P.R.I.E. del Comune di Cerignola, -di dare mandato al Comune di Cerignola di provvedere, in osservanza delle prescrizioni di cui al precedente punto, all'adeguamento degli elaborati e alla trasmissione degli stessi all'Autorità competente, Assessorato all'Ecologia, Servizio Ecologia, Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche/VAS della Regione Puglia, che provvederà all'approvazione in via definitiva,

- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presiden-te della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
